

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

per la gestione in co-progettazione del servizio di doposcuola ludico-educativo

rivolto agli alunni della scuola primaria di Besenello — anno scolastico 2026/2027

L'anno [] il giorno [] del mese di [] mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, applicato in quanto compatibile,

TRA

il COMUNE DI BESENELLO, con sede in via De Gasperi n. 5, 38060 Besenello (TN), codice fiscale e partita IVA [], PEC comunedibesenello@pec.it, rappresentato dal Sindaco [], il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (di seguito «Comune»),

E

l'ente del Terzo settore [] con sede in [], codice fiscale e partita IVA [], iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione [], al n. [], PEC [], rappresentato da [] in qualità di legale rappresentante (di seguito «Soggetto gestore»),

PREMESSO CHE

- il Comune di Besenello riconosce nel servizio di doposcuola un'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, funzionale sia al sostegno delle famiglie nella conciliazione fra tempi di vita e di lavoro sia alla crescita educativa e relazionale dei bambini;
- con deliberazione della Giunta comunale n. [] di data 08 settembre 2026 è stato approvato l'avviso pubblico per l'avvio di un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, unitamente al piano economico-finanziario e al presente schema di convenzione;
- l'avviso è stato pubblicato all'albo telematico e sul sito istituzionale del Comune dal [] al [];
- entro il termine di scadenza è pervenuta la proposta del Soggetto gestore, valutata dalla commissione con verbale n. [] di data [] e ritenuta congrua e coerente con le finalità dell'avviso;
- il tavolo di co-progettazione si è riunito in data [], come da verbale agli atti, e ha definito il progetto esecutivo, il calendario, l'articolazione delle attività, la tariffa a carico delle famiglie e la quantificazione del contributo comunale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. [] di data [] è stato approvato l'esito del procedimento, approvato il progetto e la convenzione definitiva e assunto il relativo impegno di spesa;
- il presente rapporto non configura un appalto di servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023, bensì una collaborazione fra amministrazione pubblica ed ente del Terzo settore per la realizzazione condivisa di un'attività di interesse generale, con apporto economico avente natura di contributo a copertura del disavanzo di gestione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e documenti della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Formano altresì parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati:

- l'avviso pubblico di co-progettazione e i suoi allegati;
- la proposta progettuale presentata dal Soggetto gestore;
- il verbale del tavolo di co-progettazione e il progetto esecutivo che ne è scaturito;
- il piano economico-finanziario definitivo;
- le istruzioni al responsabile del trattamento dei dati personali.

In caso di contrasto fra i documenti, prevalgono nell'ordine: la presente convenzione, il progetto esecutivo approvato dal tavolo, l'avviso pubblico, la proposta progettuale.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune e il Soggetto gestore collaborano, secondo il modello della co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, per la realizzazione del servizio di doposcuola ludico-educativo rivolto in via prioritaria agli alunni residenti nel Comune di Besenello frequentanti la scuola primaria di Besenello.

Sono ammessi in via subordinata anche gli alunni frequentanti la scuola primaria di Besenello ma non residenti nel Comune, unicamente in presenza di posti liberi nella singola giornata richiesta e alle condizioni economiche di cui all'art. 7. I residenti hanno in ogni caso precedenza, anche mediante collocazione dei non residenti in lista d'attesa.

Il servizio ha carattere prevalentemente ludico, motorio e laboratoriale; lo svolgimento dei compiti scolastici è previsto in via residuale e comunque non oltre due giornate a settimana.

Il Soggetto gestore assume l'organizzazione e la gestione del servizio a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Art. 3 – Durata e articolazione del servizio

Elemento	Contenuto
Durata	Anno scolastico 2026/2027
Settimane stimate	30, con sospensione durante le vacanze natalizie e pasquali
Giorni e orario	Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Capienza	Massimo 15 bambini al giorno
Soglia di attivazione della giornata	8 iscritti
Soglia per il secondo educatore	12 iscritti
Standard di personale	1 educatore fino a 12 iscritti, 2 educatori oltre tale soglia; 2 operatori comunque durante i trasferimenti e in caso di sottogruppi
Sede principale	Locali del sottotetto della sede municipale
Sedi alternative	Giardino della biblioteca comunale, palestra della scuola primaria, sala giovani di via San Giovanni

Il servizio decorre dalla data del verbale di avvio, redatto in contraddittorio fra le parti. Alcune attività propedeutiche (raccolta delle iscrizioni, incontri informativi, attivazione dei Buoni di Servizio) e conclusive (rendicontazione) impegnano il Soggetto gestore rispettivamente prima dell'avvio e dopo la chiusura del servizio.

Soglia giornaliera. Il servizio è erogato, in ciascuna giornata, solo se le adesioni raggiungono le 8 unità. La giornata che non raggiunga la soglia non è attivata e il contributo è ridotto ai sensi dell'art. 8. Il Soggetto gestore comunica al Comune, entro il giorno successivo, ogni giornata non attivata, e ne dà conto nella rendicontazione periodica.

Le parti danno atto che le rilevazioni dell'anno scolastico precedente registrano sul venerdì iscrizioni comprese fra 5 e 7 unità, e che tale giornata potrebbe pertanto non essere attivata, e sul lunedì iscrizioni comprese fra 12 e 14 unità, con conseguente obbligo del secondo educatore.

Rapporto numerico. I Criteri provinciali dei Buoni di Servizio fissano per la fascia 6-14 anni un rapporto massimo di 25 minori per operatore, purché il gruppo rimanga compatto. Le parti convergono uno standard più restrittivo: un educatore fino a 12 iscritti nella giornata, due educatori oltre tale soglia. È in ogni caso richiesta la presenza di due operatori durante il trasferimento dei bambini e ogni volta che il gruppo si articola in sottogruppi.

Iscrizioni in corso d'anno e utenti non residenti. Le iscrizioni sono ammesse anche dopo l'avvio del servizio e decorrono dal mese successivo alla domanda. Gli alunni non residenti frequentanti la scuola primaria di Besenello sono ammessi in via residuale, solo in presenza di posti liberi nella singola giornata richiesta e con precedenza in ogni caso ai residenti.

Qualora entro la data prevista per l'avvio le adesioni non consentano di raggiungere la soglia minima in almeno tre giornate settimanali, il Comune si riserva di non attivare il servizio; in tal caso la convenzione si scioglie di diritto senza che il Soggetto gestore possa pretendere ristori, indennizzi o risarcimenti.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il rapporto per l'anno scolastico 2027/2028, alle medesime condizioni e previa rideterminazione del contributo sulla base di un piano economico-finanziario aggiornato, dandone comunicazione scritta entro il 31 maggio 2027. Il Soggetto gestore si impegna fin d'ora ad accettare il rinnovo.

Art. 4 – Beni e servizi messi a disposizione dal Comune

Il Comune mette a disposizione del Soggetto gestore, a titolo gratuito, nelle fasce orarie previste per il servizio, i locali indicati all'art. 3, i servizi di energia elettrica, acqua e riscaldamento e la pulizia ordinaria delle sedi utilizzate. L'utilizzo è consentito esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Il Soggetto gestore utilizza le strutture con la massima diligenza, provvede al riordino quotidiano dei locali, delle pertinenze, delle aree verdi, degli arredi e delle attrezzature e ne garantisce la riconsegna a fine giornata in perfetto ordine. Risponde di ogni danno arrecato ai beni concessi.

Il valore delle utilità concesse costituisce apporto del Comune al progetto comune e concorre all'equilibrio del piano economico-finanziario; i relativi costi non possono essere esposti a rendiconto.

Art. 5 – Obblighi del Soggetto gestore

Il Soggetto gestore si obbliga a:

- garantire la continuità e la regolarità del servizio, senza interruzioni, per l'intera durata della convenzione, nel rispetto del progetto esecutivo approvato;
- impiegare personale educativo in possesso dei titoli richiesti dai Criteri provinciali dei Buoni di Servizio, garantendo un educatore fino a 12 iscritti nella giornata e due educatori oltre tale soglia;
- assicurare la continuità delle figure educative e comunicare tempestivamente ogni sostituzione;
- comunicare il nominativo e il recapito telefonico del responsabile delle attività;
- provvedere all'accoglienza dei bambini all'uscita da scuola e al loro accompagnamento, unitamente al personale volontario del Pedibus, in sicurezza alle sedi delle attività, curando in particolare l'attraversamento della strada;

- acquistare a propria cura e spese il materiale didattico, ludico e di consumo e le attrezzature necessarie;
- organizzare almeno due incontri informativi con le famiglie, nei giorni, orari e luoghi concordati con il Comune;
- raccogliere le iscrizioni, presso il municipio nelle giornate concordate o mediante procedura on line, gestendo anche eventuali richieste successive e l'eventuale lista di attesa;
- riscuotere le quote a carico delle famiglie, restando il mancato introito a proprio esclusivo carico e non dando titolo ad alcun maggior contributo;
- verificare quotidianamente il raggiungimento della soglia di attivazione e della soglia del secondo educatore, e comunicare al Comune entro il giorno successivo ogni giornata non attivata;
- istruire, presentare e rendicontare le pratiche relative ai Buoni di Servizio FSE+ per le famiglie che ne abbiano titolo, senza oneri aggiuntivi per il Comune e per le famiglie;
- trasmettere mensilmente al Comune l'elenco degli iscritti e il riepilogo delle presenze giornaliere;
- trasmettere entro il 31 gennaio la rendicontazione intermedia di cui all'art. 9;
- trasmettere, al termine del servizio, la relazione finale e il rendiconto analitico di cui all'art. 9;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, ogni informazione, dato o documento utile alla valutazione dell'attività;
- osservare e far osservare al proprio personale il codice di comportamento del Comune e la normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 39/2014 in materia di certificato penale per il lavoro a contatto con minori.

Art. 6 – Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga a:

- mettere a disposizione gratuitamente le sedi e i servizi di cui all'art. 4;
- erogare il contributo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8;
- partecipare attivamente al monitoraggio congiunto del progetto e alle sedute di verifica;
- prevedere eventualmente, la presenza di un operatore volontario a supporto organizzativo dell'educatore;
- collaborare nella comunicazione istituzionale del servizio alle famiglie e nel raccordo con l'istituzione scolastica.

Art. 7 – Quote a carico delle famiglie

La struttura tariffaria è a fascia: la quota è dovuta per giornata di iscrizione e non per ora, coerentemente con la struttura dei costi del servizio.

Profilo	16:00 - 18:00 Fascia piena	16:00 - 17:00 Fascia ridotta
Residente	€ 13,00	€ 8,00
Residente iscritto per tre o più giornate a settimana	€ 10,00	€ 6,00
Residente appartenente a nucleo con due o più iscritti (per ciascun figlio)	€ 10,50	€ 6,50
Non residente frequentante la scuola primaria di Besenello	€ 14,50	€ 8,50

1. Quota dovuta per iscrizione. La quota è dovuta in ragione delle giornate indicate nel calendario di iscrizione sottoscritto dalla famiglia, indipendentemente dall'effettiva frequenza. La giornata iscritta e non fruita resta a carico della famiglia.

2. Assenze esentate. Sono esentate le sole assenze motivate e documentate — malattia, quarantena, lutto o altra causa di forza maggiore — comunicate al Soggetto gestore entro la giornata stessa e attestate da idonea documentazione.

3. Buoni di Servizio e assenze. Le parti danno atto che i Criteri provinciali escludono qualsiasi contributo del Buono di Servizio in caso di assenza del minore, quale ne sia la ragione: la quota della giornata iscritta e non fruita resta interamente a carico della famiglia, senza abbattimento. Il Soggetto gestore ne dà informazione scritta e preventiva alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

4. Buoni di Servizio. Il Soggetto gestore assiste le famiglie aventi titolo nell'attivazione dei Buoni di Servizio, che la Provincia autonoma di Trento riconosce. L'assistenza è prestata prima dell'avvio della frequenza, riguarda anche i non residenti purché residenti in provincia di Trento ed è resa senza oneri aggiuntivi per il Comune.

5. Oneri aggiuntivi. Oltre alla quota, il Soggetto gestore può addebitare alle famiglie unicamente la quota di gestione del Buono di Servizio prevista dai Criteri provinciali, nel limite di € 25,00 per progetti fino a 150 ore complessive e di € 50,00 per progetti di durata superiore. È vietato richiedere o accettare qualsiasi altra somma, a qualsiasi titolo, ivi comprese quote di iscrizione o quote associative. La violazione costituisce grave inadempimento. Tali quote non sono computate all'interno del PEF e restano a disposizione del soggetto gestore.

6. Variazioni. Ogni variazione delle quote in corso di convenzione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Comune.

7. Qualora la domanda di adesione al servizio fosse maggiore della capienza dovrà procedersi alle iscrizioni secondo i seguenti criteri di priorità:

1. utenti del primo anno della scuola primaria
2. utenti già utilizzatori del servizio
3. utenti che necessitano di più giornate durante la settimana
4. utenti che necessitano della "fascia piena"

Art. 8 – Corrispettivo, riparametrazione e contributo comunale

1. La presente convenzione disciplina un rapporto di collaborazione tra il Comune e il soggetto gestore ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, fondato sulla condivisione di obiettivi e sull'apporto congiunto di risorse. Il rapporto non ha natura sinallagmatica e non è riconducibile al contratto di appalto di servizi.

2. Il sostegno economico riconosciuto dal Comune non costituisce corrispettivo per una prestazione resa in favore dell'Ente, ma rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dal partner per la realizzazione del progetto condiviso, entro i limiti e alle condizioni di cui ai successivi articoli.

3. Al partner non è riconosciuto alcun margine di utile derivante dalla realizzazione del progetto.

4. Il piano economico-finanziario del progetto, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, definisce le voci di costo previste, le entrate attese e l'apporto di ciascuna delle parti.

5. Il piano economico-finanziario costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del contributo comunale e per la successiva verifica di congruità in sede di rendicontazione.

6. Sono ammissibili i costi direttamente imputabili alla realizzazione del progetto, effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza della convenzione, documentati e conformi al piano economico-finanziario, e in particolare:

- a) i costi del personale educativo e di coordinamento impiegato nel servizio, in proporzione alle ore effettivamente dedicate;
- b) i costi per materiali didattici, ludici e di consumo;
- c) i costi assicurativi relativi agli operatori e agli utenti;
- d) i costi per la formazione degli operatori strettamente connessi al servizio;
- e) i costi generali imputati al progetto.

I costi sono riconosciuti al netto dell'IVA, ove recuperabile

Non sono in alcun caso ammissibili: gli oneri finanziari, le sanzioni e gli interessi di mora; i costi non direttamente riferibili al progetto; i costi già coperti da altri contributi pubblici; qualsiasi voce che determini in capo al gestore un margine di utile; i costi non documentati o documentati in forma non conforme.

Il contributo comunale è pari al disavanzo residuo del progetto, determinato quale differenza tra i costi ammissibili riconosciuti ai sensi del PEF e il complesso delle entrate

Contributo comunale = costo del servizio – quote dovute dalle famiglie (al netto dell'iva applicata) secondo i criteri di seguito indicati.

L'importo massimo del contributo è fissato in **€ 10.000,00 annui (anno scolastico)**, determinato sullo scenario più oneroso per l'Amministrazione — tredici iscritti su due giornate, con conseguente attivazione del secondo educatore, e otto sulle altre tre, con applicazione a tutti della quota minima.

Il rapporto numerico è verificato con riferimento ai bambini iscritti e contemporaneamente presenti in ciascuna fascia oraria. È richiesto un educatore fino a dodici presenze contemporanee ed un secondo educatore oltre tale soglia, limitatamente alla fascia oraria nella quale la soglia è superata.

Conseguentemente:

- a) qualora la soglia sia superata nella sola fascia 16:00–17:00, il secondo educatore è impiegato per il turno breve, computato in 1,20 (un'ora e 12 minuti) ore comprensive del trasferimento dalla scuola;
- b) qualora la soglia sia superata anche nella fascia 17:00–18:00, il secondo educatore è impiegato per il turno pieno, computato in 2,75 ore (due ore e 45 minuti) comprensive del trasferimento e del riordino;
- c) il turno del primo educatore è in ogni caso computato in 2,75 ore (due ore e 45 minuti).

Il maggior costo eventualmente eccedente il predetto tetto resta integralmente a carico del partner, senza diritto ad alcuna integrazione, revisione o riequilibrio

Il contributo è concesso al soggetto gestore e non alle famiglie. Ad esso si applicano le regole seguenti, che i proponenti devono espressamente accettare:

Natura del contributo e tetto. L'apporto economico del Comune ha natura di contributo a copertura del disavanzo di gestione e non di corrispettivo per una prestazione predeterminata; è concesso al Soggetto gestore e non alle famiglie. Esso non può in nessun caso superare € 10.000,00.- annui.

- **tetto invalicabile.** Il contributo non è incrementabile in alcun caso, nemmeno a fronte di maggiori costi derivanti da una partecipazione superiore al previsto: il rischio di gestione resta in capo al soggetto gestore;
- **divieto di sovracompensazione.** Il contributo non può superare la differenza fra i costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati e le quote dovute dalle famiglie. L'importo massimo è un limite, non un importo garantito;
- **quote dovute per iscrizione.** Le quote si computano come dovute in base ai calendari sottoscritti, indipendentemente dalla frequenza e dall'effettivo incasso: la morosità resta a carico del soggetto gestore;

- **giornate non attivate.** Il costo riconosciuto è ridotto proporzionalmente per le giornate non attivate per mancato raggiungimento della soglia, secondo i parametri definiti al tavolo di progettazione e recepiti in convenzione;
- **utenti non residenti.** Le quote degli utenti non residenti concorrono integralmente alle quote dovute e riducono di pari importo il contributo;
- **divieto di doppio finanziamento.** Tutte le entrate riferibili al servizio, compresi i Buoni di Servizio e ogni altro contributo pubblico o privato, sono esposte a rendiconto.
- **Riconoscimento del contributo.** Il contributo verrà ridotto in proporzione alle giornate attivate ed al relativo numero di educatori intervenuti nel servizio oltre che alle tariffe introitate dall'operatore e rendicontate tenendo conto del solo costo del personale educativo. Qualora le giornate subissero la riduzione del 50% verranno ridotti proporzionalmente anche i costi del personale di coordinamento, del costo dei beni di consumo e dei costi amministrativi. I costi indicati, eccettuato quelli relativi al personale impiegato nel servizio, potranno subire compensazioni tra di loro (tra beni di consumo e materiale ludico) ma il contributo del Comune non potrà essere aumentato in considerazione di tale eventualità. Resta fermo il costo relativo alle spese amministrative anche qualora il costo del personale dovesse aumentare a causa delle maggiori giornate attivate con 2 educatori rispetto alla previsione. Qualora dovesse verificarsi la piena copertura dei costi come previsti con le tariffe introitate, non sarà riconosciuto alcun contributo da parte dell'Amministrazione.

Art. 9 – Erogazione del contributo, monitoraggio e rendicontazione

Il contributo sarà erogato al termine dell'anno scolastico in un'unica trince dopo l'approvazione della rendicontazione finale da trasmettere entro trenta giorni dalla chiusura del servizio, contiene la relazione sulle attività svolte, il riepilogo completo delle presenze, il prospetto analitico dei costi sostenuti distinti per voce, il prospetto di tutte le entrate, il numero complessivo delle presenze e la conseguente fascia, nonché l'elenco delle giornate non attivate ai fini della riparametrazione del contributo. Il Comune verifica la documentazione e liquida il contributo applicando la riparametrazione del corrispettivo previo eventuale confronto tra le parti.

La rendicontazione intermedia, da trasmettere entro il 31 gennaio, contiene il riepilogo delle presenze giornaliere e settimanali, l'ammontare delle quote dovute e incassate distinte per profilo tariffario, l'elenco delle assenze esentate e delle giornate non attivate, lo stato delle pratiche relative ai Buoni di Servizio, la proiezione dei costi e delle entrate a fine anno scolastico e la quota di contribuzione attesa.

Le parti si incontrano almeno due volte nel corso dell'anno scolastico per il monitoraggio congiunto del progetto. Il Comune può in qualsiasi momento, anche senza preavviso, effettuare controlli sul corretto svolgimento del servizio e somministrare all'utenza questionari di gradimento; il Soggetto gestore garantisce la massima collaborazione.

Ai fini della liquidazione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di regolarità contributiva (DURC) e di correttezza retributiva di cui all'art. 33 della L.P. 2/2016 e al relativo regolamento di attuazione.

Art. 10 – Condizioni economico-normative del personale e clausola sociale

L'Organizzatore si avvale di proprio personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Sono ammessi volontari maggiorenni, tirocinanti e studenti in alternanza scuola-lavoro, senza sostituzione del personale educativo obbligatorio.

Il Soggetto gestore applica al personale impiegato condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal CCNL Cooperative sociali e dall'eventuale contratto collettivo provinciale integrativo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. 2/2016. Le medesime condizioni sono garantite ai soci lavoratori.

Il Soggetto gestore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali e assume a proprio carico i relativi oneri. Trasmette al Comune, dopo l'assunzione, l'elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione delle qualifiche e delle mansioni.

Art. 11 – Sicurezza

Il Soggetto gestore ottempera, nei confronti del proprio personale e dei propri collaboratori, a tutte le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

Il Soggetto gestore, unitamente al Comune, garantisce in particolare gli spostamenti in sicurezza dei bambini dalla scuola alle sedi delle attività e fra le diverse sedi.

Le parti danno atto che, in relazione alla natura delle attività e all'utilizzo di locali di proprietà comunale, è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato alla presente convenzione. Eventuali costi inerenti la sicurezza evidenziati dal Documento, saranno riconosciuti al gestore a parte, previa idonea fatturazione, a fine del servizio.

Art. 12 – Coperture assicurative

Il Soggetto gestore garantisce, per l'intera durata della convenzione, mediante polizza stipulata con primaria compagnia:

- la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con massimali non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro e € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro, con estensione della qualifica di terzo ai bambini iscritti e a chiunque partecipi, anche occasionalmente, alle attività;
- la copertura dei danni a cose di terzi derivanti da incendio, con massimale non inferiore a € 500.000,00;
- l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Besenello;
- la copertura della responsabilità civile derivante dalla conduzione, dall'uso e dalla gestione dei fabbricati in cui si svolgono le attività;
- la copertura infortuni a favore dei bambini iscritti, valida per gli infortuni occorsi durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate, senza eccezione alcuna.

In alternativa alla stipulazione di una polizza dedicata, il Soggetto gestore può dimostrare l'esistenza di una polizza già attiva avente le medesime caratteristiche, corredata da appendice di precisazione che ne espliciti l'efficacia per il servizio oggetto della presente convenzione.

Copia delle polizze è trasmessa al Comune prima dell'avvio del servizio. La mancata trasmissione prima dell'avvio, o la mancata trasmissione delle quietanze entro dieci giorni dalla richiesta, legittima il Comune a risolvere la convenzione.

Il Soggetto gestore assume a proprio carico il risarcimento dei danni non rientranti in copertura o solo parzialmente risarciti a causa di franchigie, scoperti o insufficienza dei massimali.

Art. 13 – Responsabilità

Il Soggetto gestore assume ogni responsabilità derivante dall'organizzazione e dalla conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, economico e organizzativo, tenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta, giudiziale o stragiudiziale, comunque connessa allo svolgimento delle attività.

Il Soggetto gestore risponde di ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, e dei danni a persone o cose che ne possano derivare.

Art. 14 – Divieto di cessione e di subaffidamento

È vietata la cessione, totale o parziale, della presente convenzione. Costituisce cessione anche la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nonché la trasformazione che comporti l'assunzione di una natura giuridica non compresa fra quelle ammesse dall'avviso.

Ogni modifica della natura giuridica del Soggetto gestore è comunicata per iscritto al Comune entro cinque giorni dalla data in cui ha effetto.

Art. 15 – Variazioni e modifiche del progetto

Le modifiche non sostanziali del progetto esecutivo (articolazione delle attività, calendario dei laboratori, sedi utilizzate) sono concordate in sede di monitoraggio congiunto e verbalizzate.

Le modifiche sostanziali, ivi comprese quelle incidenti sul rapporto numerico educatore/bambini, sulla tariffa o sul piano economico-finanziario, richiedono l'assenso scritto del Comune e, ove necessario, l'adozione di un formale atto di modifica della convenzione. In nessun caso le modifiche possono comportare il superamento del tetto di contributo di cui all'art. 8.

Art. 16 – Comunicazioni e pubblicità

Il Comune pubblicizza le iniziative sul sito istituzionale e tramite comunicazioni alle famiglie.

L'Organizzatore fornisce al Comune una scheda sintetica dell'iniziativa e una locandina in formato digitale. Ogni materiale deve indicare il contributo e il patrocinio del Comune di Besenello e deve essere concordato con il Comune prima della diffusione.

Art. 17 – Inadempimenti, penali e risoluzione

Il Comune contesta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, ogni inadempimento agli obblighi assunti. Il Soggetto gestore può presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, fermo restando l'obbligo di immediato adeguamento.

Accertata la fondatezza dell'inadempimento, il Comune applica una penale da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna infrazione, graduata secondo la gravità, mediante decurtazione dal saldo del contributo;

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga o superi il 10% del contributo massimo, il Comune può risolvere la convenzione.

Costituiscono causa di risoluzione di diritto:

- la sospensione o l'abbandono del servizio, anche per un solo giorno, senza giustificato motivo;
- gravi irregolarità nella conduzione del servizio idonee ad arrecare danno ai bambini o al Comune, ivi compresa l'inadeguatezza del personale segnalata per iscritto dal Comune;
- l'impiego di personale privo dei titoli richiesti o in violazione del D.Lgs. 39/2014;
- la richiesta o l'accettazione dalle famiglie di somme ulteriori rispetto alla tariffa convenuta;
- l'omessa o infedele esposizione a rendiconto delle entrate, ai sensi dell'art. 8, comma 7;
- la violazione dell'obbligo di consentire al Comune la vigilanza sul servizio;
- l'accertamento di una delle cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011;
- la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- la violazione del codice di comportamento del Comune o della normativa anticorruzione;
- la diffusa e motivata insoddisfazione dell'utenza, accertata anche mediante questionari;
- il mancato rispetto del segreto d'ufficio e degli obblighi di riservatezza, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di risoluzione il contributo è liquidato limitatamente alle attività regolarmente svolte e rendicontate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ivi compreso il maggior onere derivante dalla necessità di individuare un nuovo soggetto gestore.

Il Comune può inoltre recedere dalla convenzione in qualunque momento, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da inviare con almeno venti giorni di preavviso, liquidando le attività regolarmente svolte fino alla data di efficacia del recesso.

Trattandosi di contributo erogato a saldo finale, non è richiesta la costituzione di garanzia definitiva.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Comunica al Comune, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, impegnandosi a segnalare ogni successiva variazione.

Il Soggetto gestore dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trento dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 19 – Disciplina degli aiuti di Stato

Il servizio è qualificato quale servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 106, paragrafo 2, del TFUE, rispondendo a esigenze sociali in materia di servizi per l'infanzia e di accesso e permanenza dei genitori nel mercato del lavoro. Il contributo è concesso in regime de minimis SIEG ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832, entro il massimale di € 750.000,00 nell'arco di tre anni riferito all'impresa unica.

Gli aiuti de minimis SIEG non sono cumulabili con alcuna altra compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale. Il soggetto gestore che svolga anche altre attività economiche tiene una contabilità separata. Il valore dell'apporto in natura di cui all'art. 3 non costituisce componente di aiuto autonomamente valorizzabile.

Il proponente dichiara nella domanda gli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti, la composizione dell'eventuale impresa unica e l'insussistenza di obblighi di restituzione di aiuti dichiarati illegali o incompatibili. Il Comune effettua le verifiche presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato prima della concessione e vi registra la misura.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Besenello è titolare del trattamento dei dati personali dei bambini iscritti e delle loro famiglie. Il Soggetto gestore è nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con atto separato che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Il Soggetto gestore tratta i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, garantisce la formazione e l'impegno alla riservatezza delle persone autorizzate al trattamento e assiste il Titolare nell'evasione delle richieste degli interessati e nella gestione delle violazioni di dati personali.

Il Soggetto gestore non può ricorrere a sub-responsabili senza autorizzazione scritta del Titolare. Al termine del rapporto restituisce o cancella i dati, secondo le istruzioni ricevute.

Art. 21 – Anticorruzione e codice di comportamento

Il Soggetto gestore si impegna a conformare il proprio comportamento e quello del personale impiegato alle disposizioni del codice di comportamento del Comune di Besenello e alla normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. La violazione costituisce grave inadempimento.

Art. 22 – Elezione di domicilio, spese, foro competente

Tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione sono effettuate presso il domicilio digitale (PEC) delle parti, privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Le spese di stipulazione, registrazione e ogni altra spesa inerente e conseguente sono a carico del Soggetto gestore. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, non risolta bonariamente è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al D.Lgs. 117/2017, al D.M. 72/2021, alle norme del codice civile e, in quanto compatibili, alle disposizioni della L.P. 2/2016 e del D.Lgs. 36/2023.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Besenello	Per il Soggetto gestore